

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Esente per la registrazione da imposta di bollo e di registro ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017



Verbale di Assemblea Straordinaria del 23.09.2022

L'anno 2022, il giorno 23, del mese di Settembre alle ore 18.00, presso l'Ex Ospedale Militare in viale delle Monache n. 1, luogo dove si svolgono temporaneamente le attività dell'associazione Collettivo Pessoa per il progetto Luna Park Urbano, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Collettivo Pessoa con sede in via Recanati n. 91, San Giorgio a Cremano (NA), C.F. 94064190658.

Assume la presidenza dell'Assemblea, la dott.ssa Grazia Scognamiglio, verbalizza il dott. Giuseppe Cuccurullo presente.

Il Presidente, acclarata la regolare convocazione dell'Assemblea, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, alla presenza di n. 110 associati, nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica statuto sociale a seguito del preavviso di rigetto dell'iscrizione al RUNTS ricevuto in data 15 settembre 2022 a mezzo pec, e recante quali motivi ostativi gli artt. 3, 11 e 14 dello statuto sociale;

Il Presidente comunica ai soci presenti il preavviso di rigetto al Runts ricevuto in data 15/09/2022 e legge i motivi ostativi riportati nel suddetto preavviso.

Il Presidente comunica altresì che a seguito del preavviso rigetto il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per proporre delle modifiche allo statuto sociale necessarie per far proseguire l'iter della richiesta di iscrizione al RUNTS, elemento essenziale per la prosecuzione del progetto in corso Luna Park Urbano.

Successivamente dà lettura della proposta delle modifiche dello statuto dell'Associazione, in particolare degli articoli 3, 11 e 14.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della discussione, vien posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Napoli, 23/09/2022

Il Segretario

Il Presidente

Atto registrato il 24-10-2021

al n. 1175 Serie 3

Versate € 200,00 (Duecento/00)
Il Direttore

Firma su delega del Direttore Provinciale
Disposizione di servizio n. 24/2021
aggiornato al 26-07-2021



ne Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COLLETTIVO PESSOA"

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita, con gli scopi e per le finalità di cui al successivo articolo 3, un'associazione denominata "Collettivo Pessoa".

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). È fatto obbligo per l'associazione l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS".

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale nel Comune di San Giorgio a Cremano (NA). Con decisione degli associati potranno essere istituite e soppresse, anche altrove, sia in Italia che all'Estero, sedi secondarie.

Art. 3 - Scopi

L'APS è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale definite dal Codice del Terzo Settore (CTS) a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Le attività di interesse generale svolte dall'associazione fanno capo alle categorie in elenco, di cui si riporta la medesima denominazione contenuta nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore del d. Lgs 17/2017 alle lett. d), e), f), g), h), i), k), n), q), v), z):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 3 Luglio 2017 n.11779.

Art. 4 - Attività

L'Associazione, eserciterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art.3, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- progettazione e diffusione di nuovi modelli di sviluppo all'insegna della sostenibilità puntando al risparmio energetico, all'incremento delle fonti rinnovabili, all'economia circolare, e in generale, alla promozione di uno stile di vita rispettoso dell'ambiente circostante;
- promozione di cultura e socialità col fine di contribuire alla crescita personale e collettiva;
- sviluppo di progetti collaborativi di riqualificazione urbana finalizzati alla valorizzazione del territorio e dei beni comuni;
- supporto alle organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale al fine di rendere l'innovazione sostenibile e sistemica;
- sviluppo e sostegno di reti e sinergie tra gli innovatori socio-culturali e in generale gli operatori del terzo settore;
- progetti culturali, eventi, mostre, campagne di sensibilizzazione sulle tematiche e i valori dell'APS;
- attività di ricerca e sviluppo di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile";
- laboratori, *hackathon*, concorsi, corsi di perfezionamento, seminari, *stage*, residenze temporanee ed ogni altra iniziativa atta a formare e diffondere le pratiche collaborative di riappropriazione degli spazi urbani sottoutilizzati e degli interventi artistici a impatto sociale;

- organizzazione di eventi culturali e artistici, della promozione e realizzazione di spettacoli, mostre d'arte, film e documentari e dell'organizzazione di incontri, convegni e seminari per la promozione della cultura e delle opere dell'ingegno.
- produrre e vendere beni e servizi creativi, *design*, contenuti e strategie per progetti dal forte impatto sociale;
- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- assumere partecipazioni in altri organismi simili che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione;
- avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;
- svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo;
- esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali, rivolte sia ai soci che a terzi, finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. In tal senso potrà esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande osservando altresì le relative norme sanitarie;
- compiere operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'APS potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati;
- può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo;

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, da eventuali donazioni, da attività commerciali non prevalenti a sostegno degli scopi istituzionali dell'APS, da lasciti

testamentari o contributi di Enti statali e/o privati sia nazionali che internazionali sempre che l'accettazione di questi proventi non contrasti con gli scopi dell'APS né sia di ostacolo all'indipendenza od all'autonomia con cui è gestita.

2. L'importo delle quote, relative all'anno solare, sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto all'associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 - Bilanci

È fatto obbligo all'associazione di redigere il bilancio annuale. È inoltre fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - Associati

Gli associati, il cui numero è illimitato, sono distinti in due categorie:

1. **Associati Fondatori:** quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. **Associati;**

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Tutti gli associati, compresi quelli fondatori, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, nel pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti gli associati di maggiore età hanno, ad ogni modo, diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea degli associati seguirà le regole di voto riportate in elenco:

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto;
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento del *quorum*.

Art. 10 - Doveri degli Associati

1. L'appartenenza all'APS ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
2. È dovere di tutti gli Associati: versare periodicamente nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione relativa ad ogni anno di esercizio, nell'importo determinato dal Consiglio Direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno; partecipare con assiduità all'attività associativa.

Art. 11 - Perdita della qualifica di associato

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio escluso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

Art. 12 - Norme sul volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'APS e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'APS deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Elenco degli organi

Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge;
- f) l'Organo di Controllo solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Art. 14 - L'Assemblea

1. L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati.
2. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno il 30 aprile di ogni anno purché non festivo o il primo giorno feriale utile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
3. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
 - a) per decisione del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.
4. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante convocazione affissa nella sede sociale o sul sito web dell'associazione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a CINQUE giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo mail.
5. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita quale che sia il numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati.
6. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'APS o, in caso di una sua assenza da persona designata dall'Assemblea.
8. I verbali delle riunioni dell'Assemblea verranno trascritti in apposito libro dal Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.
9. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che

in seconda convocazione, per la modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

11. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, e i Revisori dei Conti, se previsti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ed in particolare sul regolamento interno;
- f) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

In sede straordinaria

- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno altri due membri (d'ora in poi definiti "Consiglieri") scelti tra gli Associati, nominati per un triennio dall'Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo cura la gestione corrente dell'APS, delibera su quanto di sua competenza per Statuto o per regolamento, su quanto ad esso delegato dall'Assemblea, sulle proposte di rendiconto preventivo e consuntivo e sul programma di attività da proporre all'Assemblea, nonché su quant'altro non espressamente attribuito ad altro organo dell'APS. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente che sostituisca il Presidente, qualora questi risulti dimissionario o impossibilitato a svolgere i suoi compiti. Su tutte le materie di sua competenza il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. In caso di parità di voti è conteggiato due volte il voto del Presidente. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente con avviso scritto, da far pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data di riunione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta, contenente gli argomenti che si intendono porre all'ordine del giorno, di due Consiglieri. In tali

ultimi casi la data di riunione deve avvenire nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della richiesta. Nel caso un consigliere venga a mancare, per dimissioni o morte, il Consiglio direttivo ha facoltà di cooptare nel proprio seno un Associato il quale resterà in carica per la residua durata degli altri Consiglieri. Il potere di cooptazione deve essere esercitato nel termine di un mese dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha determinato la mancanza del precedente Consigliere; nel frattempo il Consiglio Direttivo può validamente procedere a sedute e deliberare. Il Consiglio Direttivo, per tutto il tempo in cui rimangono in carica i suoi Consiglieri, può cooptare non più di tre Associati. Nel caso il numero minimo di tre Consiglieri venga a mancare, il Presidente dichiarerà sciolto il Consiglio Direttivo e convocherà nel tempo più breve possibile l'Assemblea allo scopo di procedere alla nomina di tre nuovi Consiglieri. Sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo inerenti all'ordinaria amministrazione nell'eventuale periodo intercorrente fra la data di decadenza della carica dei Consiglieri e la data dell'Assemblea competente a deliberare la nomina dei nuovi Consiglieri. Il Consiglio Direttivo nomina il segretario che dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è nominato con deliberazione del Consiglio Direttivo, dura in carica per 3 (tre) anni ed è immediatamente rieleggibile. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'Associazione. In caso di inerzia del Presidente nell'adempimento dei suoi doveri o di sua sottoposizione ad un provvedimento disciplinare o cautelare, è facoltà del Consiglio procedere alla sua revoca, nominando contestualmente il nuovo Presidente.

Art. 17 - L'organo di controllo e l'organo di revisione

L'organo di controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

L'organo di controllo vigila sull'amministrazione dell'Associazione; vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Collegio dei Revisori o un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente statuto è competente il Tribunale di Napoli.

Art. 19 - Norme finali e generali

1. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23/12/96 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, co.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

2. Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvarsi dall'Assemblea degli Associati.

3. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

23/09/2022

Giuseppe Inguigliò
Rossella Lullo

